



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 20/03/2007**

00021/2007 ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI DI CIASCUN
TRIBUTO DI COMPETENZA COMUNALE ALLA LEGGE 27
DICEMBRE 2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guastavino Emanuele

E' presente il Sindaco Giuseppe Pericu

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Adorno Roberto	17	Grillo Guido
2	Barbieri Andreina	18	Lavagetto Paolo
3	Basso Claudio	19	Lecce Salvatore
4	Benzi Remo	20	Lo Grasso Umberto
5	Bernabo' Brea Giovanni	21	Maggi Franco
6	Biggi Mariarosa	22	Molfino Fulvio
7	Biggio Gabriella	23	Murolo Giuseppe
8	Brignolo Andrea	24	Nacini Arcadio
9	Burlando Angela	25	Pasero Ermanno
10	Casagrande Massimo	26	Pizio Nicola
11	Cosma Salvatore	27	Porcile Italo
12	Costa Giuseppe	28	Poselli Patrizia
13	Dagnino Anna Maria	29	Pratolongo Emilio
14	Delpino Bruno	30	Repetto Paolo
15	Fedrazzoni Claudio	31	Striano Paolo
16	Frega Alessandro	32	Vacalebri Vincenzo

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Castellaneta Sergio	9	Morettini Massimiliano
2	Cecconi Giuseppe	10	Pilu Giovanni
3	Delogu Roberto	11	Pratico Aldo
4	Duglio Giovanni	12	Rixi Edoardo
5	Farello Simone	13	Rosso Matteo
6	Franco Massimo	14	Tartarini Laura
7	Garbarino Roberto	15	Viazzi Remo
8	Gronza Gabriele		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Della Bianca Raffaella	2	Menini Mario

E pertanto complessivamente presenti n. 49 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Guerello Giorgio	4	Merella Arcangelo
2	Liccardo Luigi	5	Morgano Roberta
3	Margini Mario		

Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Giuseppe Pellegrini

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 13 in data 15 Febbraio 2007;

(omissis)

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo di seguito riportato comprensivo delle modifiche proposte dalla Giunta stessa.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione, dott. Luigi Liccardo;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 che prevede la potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che il termine per l'approvazione dei regolamenti debba essere stabilito entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il provvedimento 30 novembre 2006 del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che proroga al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007;

Visto l'art. 1284 del Codice Civile che disciplina le modalità di determinazione del tasso di interesse legale;

Visto l'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento".

Considerato opportuno ed equo fissare tale misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale;

Visto l'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che "Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.....";

Visto l'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;

Visto il D.P.R. n. 129 del 16.04.1999 che stabilisce che, fino al 31.12.1997, non si dia luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'intero ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi la somma di lire trentaduemila;

Ritenuto opportuno, al fine di razionalizzare l'applicazione di tale norma fissare i seguenti limiti che non devono, in alcun caso, essere considerati come franchigia:

- per l'effettuazione dei rimborsi euro 12: tale importo è comprensivo di imposta ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità;
- per l'emissione dei provvedimenti di accertamento euro 17: tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi ed è riferito ad ogni singolo provvedimento;

- per i versamenti volontari euro 2: il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato per l'intero ammontare e importo minimo del versamento volontario è da riferire all'intera annualità d'imposta;

Considerato che le norme di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore di tale legge;

Al fine di rendere omogenee le disposizioni relative alla rateizzazione delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nonché delle somme riscosse tramite ruolo oppure ingiunzione in materia di entrate comunali di competenza della Direzione Tributi (ICI, COSAP, TARSU, Canone pubblicità);

Considerato che, per rendere omogenee le disposizioni relative alla rateizzazione è necessario procedere all'abrogazione delle norme regolamentari previgenti;

Considerata la Legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Dato infine atto che la presente deliberazione, non comportando impegni di spesa, non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria né del parere di regolarità contabile e visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento espressi rispettivamente dal responsabile della Direzione competente e dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

-per i motivi di cui in premessa:

1) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni dei Regolamenti che disciplinano ciascun tributo di competenza comunale con decorrenza 1.1.2007:

Tasso interesse:

Gli interessi dovuti per l'imposta sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Importi minimi:

Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono emessi rimborsi e provvedimenti di accertamento e non devono essere effettuati versamenti volontari sono così articolati:

- per l'effettuazione dei rimborsi euro 12: l'importo minimo per l'effettuazione dei rimborsi è comprensivo di imposta ed interessi ed è riferito ad ogni singola annualità;
- per l'emissione dei provvedimenti di accertamento euro 17: tale importo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi ed è riferito ad ogni singolo provvedimento;
- per i versamenti volontari euro 2: il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato per l'intero ammontare. L'importo minimo del versamento volontario è da riferire all'intera annualità d'imposta.

Gli importi minimi sopra indicati non devono, in alcun caso, essere considerati come franchigia.

2) di prendere atto che tali norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3) di abrogare le disposizioni regolamentari vigenti in materia di rateizzazione, in particolare l'art. 12bis del Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 21 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 8bis del Regolamento relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 dell'11 luglio 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 21, comma 4bis del Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 36 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 31, comma 1ter, del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di introdurre in ciascuno dei regolamenti sopra citati la seguente disposizione:

“Principi in materia di rateizzazione

1. Il responsabile dell'entrata, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento e liquidazione nonché delle somme riscosse tramite ruolo oppure ingiunzione.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare il mancato inizio della procedura esecutiva.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;

- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- applicazione degli interessi come previsto dall'art. 21 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 in caso di dilazione concessa su cartelle di pagamento e applicazione degli interessi stabiliti dal Comune sulla base dell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n. 296 in caso di dilazione concessa su altri provvedimenti. In caso di concessione della dilazione su istanza presentata oltre la scadenza del termine di pagamento, si applicano fino alla data di presentazione dell'istanza stessa gli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602;

- prestazione di un'idonea garanzia per i debiti superiori a 25.822,84 euro oppure, in caso di dilazione maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra 10.329,14 e 25.822,84 euro, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P., e dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Barbieri, Basso, Benzi, Bernabò Brea, Biggi, Biggio, Brignolo, Burlando, Casagrande, Castellaneta, Cecconi, Cosma, Costa, Dagnino, Delogu, Delpino, Farello, Fedrazzoni, Frega, Grillo, Gronda, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Lo Grasso, Maggi, Molfino, Morettini, Murolo, Nacini, Pasero, Pilu, Pizio, Porcile, Poselli, Pratolongo, Repetto, Rixi, Rosso, Striano, Tartarini, in numero di 42.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Lo Grasso, Maggi, Pizio, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	42 consiglieri
Votanti:	n.	31 “
Voti favorevoli:	n.	30
Voti contrari:	n.	1 (L.N.L.P.)
Astenuti:	n.	11 (Liguria Nuova: Benzi, Castellaneta, Pratolongo; A.N.: Bernabò Brea, Murolo; F.I.: Cecconi, Costa, Grillo, Pizio, Rosso; U.D.C.: Repetto)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal _____ ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.